

- Finalità del Servizio Volontario di Vigilanza ecologica
- Legislazione in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento
- Legislazione in materia di tutela dell'acqua dall'inquinamento
- Legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti
- Legislazione in materia di difesa del paesaggio
- Legislazione in materia di difesa della vegetazione
- Legislazione in materia di difesa della natura
- Legislazione in materia di zone protette
- L'ambiente naturale lombardo
- Figura della guardia ecologica volontaria
- Funzioni di vigilanza e controllo
- Nozioni di pronto soccorso

Gli Enti di cui al precedente art. 2, 1° comma, promuovono, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, corsi di formazione per guardie giurate da destinare al servizio volontario di vigilanza ecologica.

Al termine dei corsi i candidati sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:

- *l'Assessore preposto al settore Ambiente, Ecologia, in qualità di Presidente;*
- *quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali ...;*
- *quattro esperti in discipline giuridiche ...;*
- *due funzionari di Pubblica Sicurezza ...;*
- *due funzionari del settore Ambiente, Ecologia ...;*
- *due funzionari del Corpo Forestale dello Stato ...;*

(L.R. 105/80, art. 3)

Formazione e aggiornamento sono oggi un binomio inscindibile. Le materie sulle quali si lavo-

ra (ciò vale per tutti, ma più che mai per coloro che hanno a che fare coi problemi dell'ambiente)

si rinnovano con incredibile rapidità: perché cambia il quadro legislativo, perché emergono problemi insospettati, perché la sensibilità e le opinioni correnti in materia si adeguano di continuo ai mutamenti culturali generali, perché la tecnologia è in rapida evoluzione, perché il tono politico complessivo impone all'attenzione di volta in volta questo o quell'aspetto della nostra realtà,...

Mettere l'accento sulla formazione, come fa la L.R. 105, vuol dire sottolineare l'importanza del ruolo delle Guardie ecologiche volontarie: non esecutori di direttive facili e perentorie, ma interpreti di norme spesso problematiche e interfaccia fra Pubblica amministrazione e cittadino in situazioni spesso di difficile controllo.

Prevedere il continuo aggiornamento della formazione è semplice realismo: in questo, come in qualsiasi altro campo, il mestiere - oggi - non è una cosa che s'impara una volta per tutte. I corsi di aggiornamento saranno di due tipi:

- corsi organizzati dalla Regione con periodicità fissa e che comportano una valutazione finale dei partecipanti;

- corsi liberi, senza periodicità e senza prova finale, affidati agli Enti organizzatori del servizio e rispondenti a particolari esigenze locali.

Le materie oggetto di formazione e quindi di esame sono molte e tutte complesse:

- la figura della Guardia ecologica volontaria;

- le funzioni di vigilanza e controllo;

- la legislazione nelle materie ecologiche:

● rifiuti, tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento;

● difesa del paesaggio, della vegetazione, della natura;

● zone protette;


- l'ambiente lombardo;

- il pronto soccorso.

La Guardia ecologica non basta che sappia tante cose sulla natura. Deve anche agire: concorrendo alla protezione dell'ambiente e accertando le violazioni di un certo numero di disposizioni in materia ecologica indicate in ogni singolo decreto di nomina. L'esame deve quindi accertare, accanto ad una specifica preparazione tecnica e culturale non superficiale, doti di carattere, capacità di comportamento diligente e responsabile, abilità e misura nel contatto con la gente, senso dell'autorità del servizio, conoscenza e rispetto dei diritti del cittadino.

I corsi di formazione sono previsti su base locale, non centrale, in modo che, oltre ai concetti e alle nozioni di ordine generale, gli aspiranti al servizio volontario possano conoscere nel dettaglio le particolari caratteristiche dell'ambiente nel quale opereranno.

L'organizzazione del servizio



Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli, gli Enti organizzatori del Servizio di vigilanza ecologica volontaria provvedono, con i mezzi finanziari assegnati dalla Regione, al funzionamento del Servizio medesimo ed in particolare:

- nominano il responsabile del Servizio di vigilanza ecologica;
- stipulano contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche;
- redigono programmi quindicinali di lavoro e organizzano i turni di servizio;
- predispongono gli ordini di servizio ...;
- ricevono i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni ...;
- assicurano la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni ...

(L.R. 105/80, art. 7)

Premesso che manca ancora un regolamento esecutivo della legge, sulla base dell'esperienza

fatta si può delineare un modello organizzativo minimo che subirà, in sede locale, tutte le op-

portune modifiche. Eccone qualche lineamento (da: *Il servizio volontario di vigilanza ecologica*, Regione Lombardia, Assessorato Ambiente ed Ecologia, 1984, pp. 13-18, passim):

Anzitutto, è bene che il territorio dell'Ente sia suddiviso in zone, che saranno contrassegnate con numeri o lettere dell'alfabeto, ed il criterio di suddivisione potrà essere il più vario: si potrà seguire i confini naturali di certe zone tracciati da torrenti o fiumi; oppure si potrà fare riferimento a certe particolarità biologiche o geologiche; alla precipua attività che vi si svolge (concentrazione abitativa oppure area industriale; zona di campeggi piuttosto che di coltivazioni); alla maggiore o minore esigenza di sorveglianza; ... Presso ogni Ufficio, poi, dovrà essere istituito un archivio generale dove dovranno essere ordinatamente conservati tutti i documenti relativi alle attività svolte, primi fra i quali le copie dei verbali.

Siano essi di riferimento o di accertamento, i verbali dovranno comunque essere redatti in triplice copia. Per quel che concerne i verbali d'accertamento una copia andrà, o direttamente o mediante notificazione ai sensi di legge, al contravventore; un'altra sarà conservata presso l'ufficio nel c.d. Registro Generale delle Pattuglie; la terza sarà conservata nella cartella personale di ogni guardia ecologica. L'opportunità delle due copie, una da conservarsi nel Registro Generale e una nella cartella personale, è da ravvisarsi nella sicurizzante (per la guardia, per l'Ufficio, e, soprattutto, per il cit-

tadino) possibilità in ogni momento di un controllo incrociato sulla corretta gestione del servizio ...

Quando si tratti di verbali di riferimento, una copia andrà all'Ente competente per l'accertamento, una rimarrà nel Registro Generale dell'Ufficio e la terza nella cartella personale della guardia ...

La "relazione" (rapporto) sui fatti commessi da ignoti, ... sarà redatta in copia unica che verrà archiviata con numero progressivo in apposito registro/contenitore ...

Pertanto, riassumendo, presso ogni ufficio dovrebbe esserci un Registro Generale nel quale, in progressione cronologica, vengano collocati i verbali di accertamento ed un altro nel quale, con la stessa tecnica, vengano conservati i verbali di riferimento.

Vi dovrebbe essere poi un registro nel quale raccogliere le relazioni (rapporti) anch'esse conservate in ordine di successione temporale e alle quali dovrà essere allegato un pro-memoria redatto dall'Ufficio nel quale siano indicati i provvedimenti presi con riferimento al caso concreto.

Per ogni guardia, poi, dovrebbe venir predisposta una cartella personale nella quale oltre a venir conservate copie dei decreti di nomina e degli eventuali provvedimenti disciplinari presi a carico della guardia stessa, dovrebbero, sempre in rigorosa successione temporale, essere conservate copie di ogni ordine di servizio, della relazione di fine servizio e dei verbali di accertamento o di riferimento redatti durante ogni singolo servizio ...

[REDACTED]

"Il Responsabile del Servizio dovrà operare un, quanto più possibile, corretto bilanciamento tra le esigenze del servizio e quelle familiari, lavorative e, in certi casi, fisiche delle singole guardie ecologiche. La legge regionale n. 105/1980 all'art. 8 impone l'obbligo per le guardie ecologiche di 14 ore almeno di servizio al mese.

Il Responsabile del Servizio è chiamato a far rispettare detto obbligo, ma è di tutta evidenza che questa quota mensile minima deve essere calcolata avendo come periodo di riferimento l'arco di un anno, non quello di ogni singolo mese. Nessuno, infatti, ritiene che la guardia ecologica, per il solo fatto di esser tale, debba, ad esempio, rinunciare alle ferie estive.

Nè, d'altra parte, può pensarsi che un soggetto di 60 anni venga mandato in pieno inverno a fare turni di sorveglianza a mille metri di altezza e sotto la neve per almeno 14 ore onde fargli adempiere l'obbligo di legge! Alla fine dell'anno il Responsabile del Servizio farà un conteggio complessivo del "monte-ore" di servizio effettuate da ogni guardia ecologica per poi verificare se sia stato rispettato il limite di 168 ore (14 ore per 12 mesi) ...

Preliminare, tuttavia, alla attività puramente organizzativa di "distribuzione" delle zone e dei periodi di servizio alle varie pattuglie, è quella - assai più delicata - relativa alla costituzione delle pattuglie stesse. Il Responsabile del Servizio, valutate le caratteristiche di tutte le guardie ecologiche a sua disposizione, dovrà - anzitutto - scegliere chi farà servizio sul territorio e chi, invece, sarà più opportuno o più funzionale lo svolga in ufficio.

Quindi, tra quelli che lo svolgeranno sul territorio sceglierà le varie "accoppiate" che potranno rimanere fisse o variare a seconda delle diverse contingenze. Di massima, si consiglierebbe di tenerle fisse almeno per un certo periodo onde consentire il massimo affiatamento e, quindi, la migliore qualità del servizio stesso. Evidente che i criteri di formazione delle pattuglie potranno essere i più disparati, ma comunque dovranno tendere, come risultato ultimo, alla miglior efficienza possibile del servizio. Pertanto, così come si eviterà di unire nella medesima pattuglia volontari che abitino in zone molto distanti tra loro (per evitare, quanto meno, che si perda tempo prezioso per ritrovarsi prima di iniziare il servizio, oppure che uno conosca molto bene la zona e le sue caratteristiche, mentre l'altro l'abbia quasi per sconosciuta), così si eviterà di far svolgere il servizio insieme a due guardie che non si siano reciprocamente simpatiche. Opportuno sarà, piuttosto, mettere insieme alla guardia particolarmente abile e preparata quella meno abile, onde farle fare un buon "tirocinio". Oppure unire una guardia titolare di un decreto completo ad una con decreto "limitato", onde rendere il servizio comunque adeguato ..."

Il Comitato regionale di coordinamento

COMPOSIZIONE

- ASSESSORE
- 3 FUNZIONARI REGIONALI
- 2 ESPERTI GIURIDICI
- 1 FUNZIONARIO P.S.
- 3 ESPERTI ECOLOGICI



COMPITI

- riunioni con gli Enti organizzatori
- pareri su assegnazione di fondi
- pareri sui provvedimenti disciplinari
- assistenza tecnica
- collegamenti con altri Enti
- pareri e valutazioni

Il Comitato regionale di coordinamento:

- ...
 - *tiene i necessari collegamenti con Enti e Associazioni che hanno tra i propri fini la protezione dell'ambiente;*
 - *riunisce, almeno ogni quadrimestre, gli amministratori degli Enti preposti all'organizzazione o loro delegati; ...*
- (L.R. 105/80, art. 9)

Tra i molti compiti assegnati dalla legge regionale 105/80 al Comitato regionale di coordinamento (9 persone, per la massima parte esperti esterni all'amministrazione regionale, presieduti dall'Assessore Ambiente ed Ecologia) ne mettiamo in evidenza due fondamentali: il collegamento fra il Servizio regionale di vigilanza ecologica e gli

altri Enti o Associazioni che agiscono sul territorio a tutela dell'ambiente; e il collegamento, almeno attraverso riunioni periodiche, fra tutti gli Enti organizzatori del Servizio.

Il legislatore, prima di tutto, non intende fare delle GEV un esercito, un corpo separato; intende che siano collegate con quanti operano per gli stessi fini, pub-

blici o privati che siano, sfruttando quella benefica onda di interesse ecologico che da qualche tempo ha messo in moto sia gli organi di informazione (pensiamo a quante riviste si occupano di questioni ambientali) sia lo spirito associazionistico (pensiamo a quante leghe e comitati si richiamano alla natura).

Allo stesso modo il legislatore vuole evitare che, lasciati andare ciascuno per la sua strada, gli Enti organizzatori si disperdano nelle mille direzioni che le situazioni locali potrebbero suggerire. Certo, nessuno vuol passar sopra ai particolari problemi di singoli parchi e Comunità montane e Province e Consorzi che organizzano il Servizio volontario di vigilanza ecologica. Ma il Comitato regionale ha il compito di ricondurli tutti a un'ottica regionale complessiva: a lavorare per la regione e secondo gli interessi della regione complessivamente intesi, piuttosto che in un'ottica particolaristica. È sulla base di questa visione complessiva, poi, che il Comitato assegna ai vari Enti i fondi necessari al funzionamento del Servizio.

Il Comitato esprime anche pareri sui provvedimenti disciplinari riguardanti la sospensione o la revoca dall'incarico delle Guardie ecologiche.

Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica quattro anni.



Il Presidente dell'Ente organizzatore del Servizio presenta istanza al Prefetto territorialmente competente per il rilascio ... del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame ...

(L.R. 105/80, art. 4)

L'incarico di guardia ecologica è attribuito alle guardie giurate ... con decreto del Presidente della Giunta regionale ...

La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Pretore ...

(L.R. 105/80, art. 5)

Dunque sono cinque i passi da compiere prima di poter essere a pieno diritto una GEV.

Primo passo, il corso di formazione. Ne sono stati esentati soltanto coloro che (art. 10) avevano partecipato con esito positivo a corsi di formazione per guar-

die ecologiche organizzati, prima dell'entrata in vigore di questa legge, da Comunità montane o Enti gestori dei parchi, in collaborazione con la Regione, purché però partecipassero a corsi di aggiornamento. È evidente la preoccupazione del legislatore

per la preparazione tecnica della GEV.

Secondo passo, il superamento dell'esame. Nella figura della GEV confluiscono l'educatore-informatore al servizio dei cittadini e il controllore che svolge funzioni di accertamento di illeciti amministrativi in una materia vastissima. Quindi la Commissione d'esame deve accertare non solo conoscenze teorico-pratiche ma anche doti di carattere e di comportamento.


Terzo passo, la nomina a guardia giurata da parte del prefetto: è una autorizzazione di polizia ad esercitare l'attività di vigilanza.

Ma è solo col quarto passo: l'incarico di guardia ecologica con potere di accertamento di illeciti amministrativi, affidatole dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, che la guardia giurata diventa - nell'esercizio delle funzioni - pubblico ufficiale.

Finalmente, dopo aver prestato giuramento davanti al Pretore, la GEV è legittimata all'esercizio delle sue funzioni.

La formula del giuramento è la seguente: *Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse.*

1.9 I doveri



Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica ... deve:

- assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione con preavviso quindicinale della disponibilità di giornate e di orari;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio nonché i verbali facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile del servizio;
- qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo o l'uniforme;
- usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.

(L.R. 105/80, art. 8)

14 ore al mese vogliono dire 168 ore all'anno. La GEV dovrà tempestivamente comunicare le sue disponibilità al responsabile del

servizio; e il responsabile dovrà a sua volta cercare di tener conto delle esigenze delle singole Guardie ecologiche prima di as-

segnare i turni di servizio. Il volontariato non esclude l'obbligo, ma dovrebbe rendere elastici almeno i turni.

Il servizio si intende iniziato nel momento in cui la Guardia inizia il percorso prescritto nell'ordine di servizio, e terminato nell'orario indicato dalla Guardia nella propria relazione come orario di conclusione. Se il servizio deve svolgersi in località particolarmente disagiate e difficili da raggiungere, vengono conteggiate anche le ore impiegate per andare e tornare dal luogo dove si fa il servizio.

Per quanto riguarda la prudenza, la diligenza e la perizia, si fa appello rispettivamente:

- alla attenzione che bisogna avere per non eccedere i limiti delle proprie consegne, per non abusare della propria autorità, per calcolare il proprio comportamento e le espressioni, anche verbali, che si usano;

- alla accuratezza con cui si fa il proprio lavoro: il turno di una GEV non è una passeggiata nei boschi ma un continuo esercizio di osservazione nei confronti della realtà che la circonda;

- alle conoscenze possedute: la prima garanzia di un lavoro ben fatto è sapere quel che si dice e su che cosa (legge, decreto, regolamento o prassi) lo si appoggia.

La GEV ha sempre il dovere di qualificarsi, e per questo non bastano né il distintivo né la divisa (benché sia obbligatorio indossare almeno o l'uno o l'altra)

ma ci vuole il tesserino personale rilasciato dalla Regione Lombardia (meglio ancora sarebbe poter esibire il decreto di nomina a Guardia ecologica).

Va infine sottolineata la cura con cui si debbono trattare tutte le attrezzature e i mezzi di cui l'Ente organizzatore è stato dotato dalla Regione; e con cui vanno compilati i rapporti e i verbali di accertamento, che poi l'Ente organizzatore provvederà a inoltrare a chi di dovere.

L.R. 105: "Il servizio volontario di guardia ecologica é svolto dalle guardie giurate ..."



DOMANDA AL	Cittadinanza italiana e capacità di obbligarsi
PREFETTO DI:	Maggiore età e obblighi di leva assolti
	Capacità di leggere e scrivere
	Nessuna condanna per delitti
	Ottima condotta morale
	Carta di identità
	Assicurazione

Le Guardie particolari devono:

- 1) *essere cittadini italiani;*
- 2) *avere raggiunto la maggiore età ed aver adempiuto agli obblighi militari;*
- 3) *saper leggere e scrivere;*
- 4) *non aver riportato condanna per delitto non colposo;*
- 5) *essere persone di ottima condotta morale e politica;*
- 6) *essere muniti della carta d'identità;*
- 7) *essere iscritti alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e a quella degli Infortuni sul Lavoro.*

(TUPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, RD 773/31, art. 138)

La qualifica di Guardia giurata è un presupposto essenziale per diventare Guardia ecologica, espressamente voluto dalla Regione Lombardia che ha così inteso sottoporre al vaglio statale

coloro che sono destinati a ricoprire incarichi così delicati. Avere adempiuto agli obblighi di leva non vuol dire necessariamente aver fatto il servizio militare: ha adempiuto agli obblighi